



COMUNE DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
FURTO

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SORSO
Piazza Garibaldi, 1
07037 Sorso SS
Codice Fiscale – P. IVA 00292580909

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 31.12.2014
Alle ore 24,00 del 31.12.2018

Con scadenza annuale al 31.12

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL RISCHIO FURTO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per CONTRAENTE:	Comune di Sorso
per ASSICURATO:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
per ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
per POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
per SOCIETA':	l'Impresa assicuratrice;
per CONSULENTE:	la MAG JLT Consulting che ha ricevuto dal Comune di Sorso incarico di consulenza assicurativa
per PREMIO:	la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società;
per RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per GARANZIA:	il singolo rischio coperto da assicurazione;
per SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
per INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per FRANCHIGIA:	l'importo del danno che il Contraente tiene a proprio carico;
per SCOPERTO:	la percentuale del danno indennizzabile che resta a carico del Contraente , con il minimo eventualmente pattuito a termine delle condizioni e norme contrattuali.;
per MASSIMALE PER SINISTRO:	la massima esposizione della Società in caso di sinistro;
per ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza;
per DIPENDENTI:	le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: <ul style="list-style-type: none">• i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;• i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;

per **VALORI (a titolo esemplificativo):**

Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio e/o postali, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, certificati obbligazionari, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico e fidejussorie, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, tutti gli altri titoli, obbligazioni negoziabili e non e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente, che dei terzi e del quale il Contraente stesso sia responsabile.

per **CONTENUTO ARREDAMENTO ATTREZZATURE E MERCI:**

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, apparecchiature elettroniche e macchine impiegate per l'attività dell'assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti purchè posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato.

per **STABILIMENTI**

Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi o comunque, ove abbia un interesse assicurabile

per **OPERE D'ARTE:**

Quadri, mobili, tappeti, monete da collezione e/o con valore numismatico, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali. Per dette opere d'arte si conviene che il massimo indennizzo per singolo pezzo è stabilito in €50.000,00 ad eccezione delle opere valutate con perizia extragiudiziale, acquisita agli atti d'ufficio del Contraente e che si intende accettata dalla Società.

per **LOCALI:**

Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dal Contraente per l'esercizio della propria attività.

per **FURTO:**

Il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche comprese quelle delle casseforti e/o degli armadi corazzati sottratte con scasso, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali del Contraente;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

per **RAPINA:**

La sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

per **ESTORSIONE:**

si contempla il caso in cui il Contraente e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

per **MEZZI DI CUSTODIA:**

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

per **MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI:**

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, tali da non consentire l'introduzione nei locali assicurati senza scasso delle relative strutture. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Resta però inteso che, unicamente nel caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto indicato nella clausola "Franchigie e scoperti".

Si conviene tuttavia che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto.

ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Amministrazione comunale con l'espletamento di tutte le attività e servizi previste dalla Legge, dal regolamento e/o statuto comunale, da atti e delibere degli Organi del Comune, svolti direttamente oppure tramite terzi ovvero tramite partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni.

S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.

ART. 4 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio del presente contratto è determinato sulla base dei tassi annui imponibili (oltre le imposte) indicati nell'offerta che fa parte integrante del contratto stesso, applicati ad ogni rispettiva partita assicurata. Detti tassi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni stipulate dal Contraente per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre analoghe polizze .

ART.8 RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite dal presente testo valgono unicamente le norme stabilite dal vigente Codice Civile.

Eventuali altre condizioni riportate a stampa debbono intendersi esplicitamente abrogate.

Per l'esecuzione del presente contratto si dichiara competente il Tribunale di Sassari.

ART.9 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile in caso di sinistro il Contraente deve:

- darne avviso scritto alla Società od al Consulente incaricato della gestione del contratto, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
- effettuare al più presto dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro sino agli accertamenti del danno da parte dei periti della Società ed al conseguente accordo sull'entità dello stesso. Qualora tuttavia per inderogabili e comprovate necessità dell'Assicurato si rendesse necessaria la dismissione, distruzione, trasferimento, conferimento alle Pubbliche Discariche, alienazione o qualsivoglia altra azione che abbia conseguenza la variazione dello stato dei residui del sinistro, l'Assicurato dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società od al Consulente che ha in carico la gestione della polizza. La Società direttamente o per tramite del Consulente provvederà entro tre giorni dal ricevimento della segnalazione a comunicare all'Assicurato l'autorizzazione a procedere con le operazioni suddette;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- a) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti

ritenessero necessario esperire presso Terzi;

- b) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

ART.10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro che abbia dato luogo a pagamento di un indennizzo, la Società ha la facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni.

ART.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle condizioni normative del presente contratto verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.

ART.12 – INFORMAZIONI PERIODICHE

La Società si impegna a fornire, ogni 6 (sei) mesi, al Contraente un tabulato dal quale risulti il numero dei sinistri denunciati, l'importo di definizione o, se non definito, l'importo a riserva.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 – Rischi coperti – Enti assicurati – Ubicazione

La Società alle condizioni tutte della presente polizza, assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire o scoprire di avere subito in conseguenza degli eventi previsti nei seguenti articoli della presente Sezione 3, e più precisamente:

Articolo 2	Contenuto in genere a Primo Rischio Assoluto
	Euro 50.000,00

Per tutti gli eventi previsti dagli articoli della presente sezione le somme complessivamente assicurate sono quelle indicate nelle apposite schede della Sezione 6 della presente polizza con le eventuali limitazioni ivi espresse.

Gli enti assicurati in polizza possono essere di proprietà, in comodato, detenzione, uso o comunque nella disponibilità dell'Assicurato/Contraente e sono ubicati presso gli uffici e/o stabilimenti ove viene esercitata la propria attività.

La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 – Perdita di valori negli stabilimenti

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, rapina, scippo, estorsione (anche se iniziata all'esterno), da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque

provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di qualsiasi Utente dell'Assicurato o di qualsiasi incaricato dell'Utente, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di:

- a) qualsiasi causa mentre detti valori si trovano entro gli stabilimenti dell'Assicurato in locali non aperti al pubblico;
- b) rapina o scippo subito dagli Utenti o dai loro rappresentanti mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati dagli Utenti o loro rappresentanti.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti per il presente articolo nell'apposita scheda della Sezione 6, col massimo però di €500,00.= (cinquecento) per sinistro e per anno. Per questa ulteriore estensione di garanzia nessuna franchigia sarà applicata in caso di sinistro.

Art. 3 – Danni durante il trasporto dei valori

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il trasporto, anche all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi.

La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati a dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art. 3 a e del seguente art. 3 b sono parificati ai dipendenti, il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Consiglieri Comunali dell'Assicurato, nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti per il presente articolo nell'apposita scheda della Sezione 6, col massimo però di €500,00.= (cinquecento) per sinistro e per anno. Per questa ulteriore estensione di garanzia nessuna franchigia sarà applicata in caso di sinistro.

Art. 3b – Modalità dei trasporti

- a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - fino a €25.000,00. = (venticinquemila) da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi;
 - oltre 25.000,00. = e fino a 50.000,00. = (cinquantamila) da due dipendenti con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.
- b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.
- c) Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente comma a) saranno considerati unicamente il denaro, la valuta europea (euro) ed estera in banconote, le monete, i metalli preziosi e rari nonché preziosi ad uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, le raccolte numismatiche ed i valori bollati.

Art. 4 – Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;

- b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

Art. 5 – Cose di proprietà di Terzi

L'assicurazione è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione così come effettuati sono vincolati anche per il Terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6 – Mezzi di chiusura dei locali

I mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, in alcuni casi, sono insufficienti; in caso di sinistro e di avvenuta constatazione che il furto sia avvenuto attraverso tali mezzi di chiusura, l'indennizzo verrà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di €500,00.

Art. 7 . Reintegro automatico

Gli importi indicati nella scheda di conteggio allegata rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (della cui preventiva indicazione l'Amministrazione è esonerata).

Tali importi rappresentano anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo.

Tuttavia, in caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata.

L'Amministrazione si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Consiglio o Giunta Comunali per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato;
- b) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui all'art. 3 a della Sezione 3 – Danni durante il trasporto dei valori;
- c) verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura,
- d) verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta insurrezione, esercizio di potere usurpato, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di diritto o di fatto;
- e) che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque tali

- effetti possano essere causati;
- f) che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex, o cablogrammi;
 - g) conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori di cassieri. E' considerato errore l'ammancio che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica;
 - h) conseguenti ad ammanchi di materiale e di merci rilevati solo in sede di inventario.

Ai soli effetti dell'Art. 3 della Sezione 3 della presente polizza, sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 75 anni, ed in genere ogni persona che, per le menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 20 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esprimere – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempì, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Qualsiasi denuncia falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza

L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

Art. 4 – Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione

il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 5 – Mandato dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli Artt.1 e 3 della presente Sezione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle spese contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 6 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti separati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

Art. 7 – Effetti cambiari

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

- a) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'attività cambiaria;
- b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- c) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.

Art. 8 – Massimo indennizzo

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 3, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alla Sezione 6.

Art. 9 – Franchigia e scoperto

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.

Art. 11 – Recuperi

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia di altre detrazioni previste dalla Sezione 6 per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

Art. 12 – Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento delle indennità.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Somme assicurate

Sono espressamente convenuti i seguenti limiti di indennizzo:

Sezione ed articolo	Descrizione	Limite per sinistro	Limite per anno
Sezione 3 Articolo 2	Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto	€50.000,00	€-----
TOTALE			

Art. 2 – Franchigie e scoperti (Si precisa che in nessun caso gli scoperti e/o le franchigie sono cumulabili tra loro; nel caso di sinistro che implichi più garanzie verrà applicata uno/una solo/sola scoperto/franchigia, che coinciderà con quello/a più favorevole al Contraente.)

Sezione ed articolo	Descrizione	Franchigia	Scoperto
Sezione 3 Articolo 2	Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto	Euro -----	-----

Art. 3 – Calcolo del premio

Sezione ed articolo	Descrizione	Valore	Tasso lordo pro-mille
Sezione 3 Articolo 2	Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto	€50.000,00	
TOTALE			

PREMIO ANNUO

Premio annuo imponibile	€	
Imposte 22,25%	€	
TOTALE	€	

Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.